

Io e ChatGPT

Ciamberlini Oriano

La giustizia che non c'è



- Processo civile segue al penale
- Non risarcibile la reazione a reato
- Tetto massimo ai risarcimenti e alle spese legali

Dicembre 2025

PROPOSTA

DISEGNO DI LEGGE (di iniziativa Parlamentare)

“Disposizioni in materia di responsabilità civile conseguente a reati, tutela della vittima e coordinamento tra processo penale e civile”

Release: 3.001

Sviluppato da Ciamberlini Oriano

con l'aiuto della AI ChatGPT

- *Relazione illustrativa*
- *Testo proposta di Legge*
- *Relazione tecnica – Relazione di copertura finanziaria*
- *Bozza decreti attuativi*

Appendice chiarificatrice

- ***Difesa preventiva della proposta di legge***
- ***Q&A di difesa pubblica della riforma***

Nota tecnica:

Il presente testo è una bozza di lavoro non ufficiale, redatta ai soli fini di consultazione preliminare e di analisi tecnico-giuridica.

Eventuali modifiche, emendamenti o adattamenti potranno essere apportati in sede parlamentare, governativa o tecnica, senza che la presente versione ne vincoli in alcun modo il contenuto definitivo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (PREAMBOLO PARLAMENTARE)

La presente proposta di legge interviene su un ambito specifico ma cruciale dell'ordinamento: il rapporto tra responsabilità penale e responsabilità civile conseguente a reati, con particolare attenzione alla tutela della vittima e alla razionalizzazione del sistema risarcitorio.

L'esperienza applicativa degli ultimi decenni ha evidenziato profonde criticità:

- la sovrapposizione e il parallelismo tra giudizio penale e civile;
- l'uso distorto dell'azione risarcitoria come strumento di pressione o di arricchimento;
- la possibilità che l'autore del reato originario tragga vantaggio economico dalla reazione della vittima;
- l'assenza di limiti certi e uniformi ai risarcimenti;
- l'inefficacia della tutela economica nei confronti delle vittime quando il responsabile risulta nullatenente;
- il carico eccessivo di contenzioso civile, spesso caratterizzato da pretese marginali o speculative.

La proposta si fonda su alcuni **principi cardine**:

1. **Centralità dell'accertamento penale**, quale sede primaria per la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità;
2. **Coordinamento effettivo tra penale e civile**, al fine di evitare giudicati contraddittori;
3. **Esclusione di ogni vantaggio economico per chi abbia originato il fatto illecito**;
4. **Tutela reale ed effettiva delle vittime**, anche nei casi di condannati nullatenenti, mediante un fondo statale di garanzia;
5. **Razionalizzazione dei risarcimenti**, attraverso tabelle nazionali vincolanti e tetti massimi proporzionati al contesto economico nazionale;
6. **Riduzione del contenzioso inutile**, con conseguente miglioramento dell'efficienza della giustizia.

La proposta non introduce nuove fattispecie di reato, non riduce le pene esistenti, non comprime il diritto di difesa.

Essa interviene esclusivamente sul piano procedurale e patrimoniale, con l'obiettivo di rendere il sistema più equo, prevedibile e coerente con gli standard degli altri ordinamenti europei.

Il modello adottato si ispira a esperienze consolidate in Paesi come Francia, Germania e Regno Unito, nei quali:

- i risarcimenti sono contenuti entro limiti certi;
- le vittime sono assistite dallo Stato;
- il contenzioso civile è fortemente razionalizzato.

La presente riforma intende pertanto ristabilire un principio di equilibrio:

chi subisce un reato deve essere protetto; chi lo commette non può trarne beneficio; la giustizia deve operare con una sola voce, chiara e coerente.

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni in materia di responsabilità civile conseguente a reati, tutela della vittima e coordinamento tra processo penale e civile”

ART. 1 – Sospensione obbligatoria dell’azione civile in presenza di procedimento penale

1. Quando da un fatto possano derivare sia responsabilità penale che civile, l’azione civile per il risarcimento del danno è **sospesa obbligatoriamente** fino alla definizione del giudizio penale con sentenza irrevocabile.
2. La sospensione opera nel processo civile ordinario e rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale.
3. Sono nulli tutti gli atti processuali civili compiuti in violazione della sospensione.

ART. 2 – Divieto di risarcimento al provocatore

1. Quando il giudice penale accerta che un fatto dannoso è stato commesso **in reazione immediata a un reato** diretto contro la persona, i beni o la libertà dell’autore della reazione, **nessun risarcimento del danno è dovuto** alla persona responsabile del reato originario.
2. Il divieto opera anche se la reazione integra un reato colposo o un eccesso colposo, ferma restando l’eventuale pena penale.
3. È ammesso il risarcimento solo quando la reazione costituisce un reato **doloso autonomo**, non determinato dallo stato di pericolo generato dal provocatore.

ART. 3 – Divieto di instaurazione o prosecuzione dell’azione civile fino al giudicato penale

1. L’azione civile non può essere proposta né seguita finché il procedimento penale relativo ai medesimi fatti non sia definito in tutti i gradi di giudizio.
2. Il divieto si applica anche alla costituzione di parte civile e alle domande di provvisoria.

ART. 4 – Sequestro conservativo e custodia dei beni dell’indagato

1. Per garantire future pretese risarcitorie, il pubblico ministero può richiedere il **sequestro conservativo** dei beni dell’indagato o imputato.
2. In caso di rischio di dispersione del patrimonio, il giudice può nominare un **custode giudiziario** incaricato della loro amministrazione.
3. Il sequestro e la custodia cessano con la sentenza penale definitiva.

ART. 5 – Vincolo degli accertamenti penali nel giudizio civile

1. La sentenza penale irrevocabile costituisce **accertamento vincolante** dei fatti e delle responsabilità nel successivo giudizio civile.
2. Il giudice civile non può disattendere la ricostruzione penale su dinamica, colpa, proporzionalità della reazione e nesso causale salvo quanto concerne la quantificazione del danno nei limiti di legge

ART. 6 – Introduzione dell'art. 2043-bis del Codice Civile

Dopo l'art. 2043 del Codice Civile è inserito il seguente articolo:

Art. 2043-bis – Esclusione della responsabilità per reazione a fatto illecito altrui
“Non è responsabile chi cagiona un danno in conseguenza immediata e diretta della necessità di difendersi da un fatto costituente reato, salvo che il danno derivi da condotta dolosa non determinata dallo stato di pericolo.”

ART. 7 – Modifiche al Codice di Procedura Penale

1. All'art. 75 CPP è aggiunto:

“Non è ammessa la costituzione di parte civile quando il fatto dell'imputato costituisca reazione immediata a un reato subito.”

2. All'art. 538 CPP è aggiunto:

“È escluso ogni risarcimento alla persona che abbia originato il fatto penalmente illecito.”

SEZIONE RISARCIMENTI E TETTI MASSIMI

ART. 8 – Tabelle nazionali vincolanti

1. Le tabelle per la liquidazione del danno biologico, morale e permanente sono approvate dal Parlamento e aggiornate ogni due anni.
2. Esse hanno carattere **vincolante** per tutti i giudici.
3. È nullo ogni scostamento non autorizzato dalla legge.

ART. 9 – Tetto massimo complessivo ai risarcimenti

1. Il risarcimento complessivo per danni alla persona non può superare l'importo corrispondente a **dieci annualità del reddito medio pro capite ISTAT** dell'anno precedente al fatto.
2. Tale limite è **complessivo**, indipendentemente dal numero delle parti civili.
3. In caso di pluralità di danneggiati, il giudice ripartisce l'importo complessivo in proporzione.

4.

ART. 10 – Limitazione del danno morale ai familiari

1. Il danno morale ai familiari è riconosciuto solo nei casi di:
 - morte della vittima,
 - invalidità permanente superiore al 66%,
 - trauma psicologico grave documentato.
2. In ogni caso, tale danno rientra nel tetto massimo dell'art. 9.
3. Ogni danno morale ulteriore è escluso.

ART. 11 – Risarcibilità dei soli danni materiali documentati

1. Sono risarcibili solo i danni materiali documentati.
2. Sono esclusi danni presunti, esistenziali non misurabili o futuri non quantificabili.
3. I danni materiali rientrano nel tetto dell'art. 9, salvo beni danneggiati dal valore effettivamente comprovato.

SEZIONE TUTELA ECONOMICA DELLE VITTIME E NULLATENENTI

ART. 12 – Fondo Nazionale di Garanzia per le Vittime di Reati Violenti

1. È istituito un Fondo statale per anticipare risarcimenti quando il condannato sia nullatenente, irreperibile o non solvibile entro due anni.
2. Il Fondo paga entro 90 giorni.
3. Lo Stato si rivale sul responsabile per tutta la vita.

ART. 13 – Esenzione della vittima dalle spese processuali

1. La persona offesa o chi ha reagito a un reato **non può essere condannato** alle spese processuali della parte civile o dell'imputato.
2. Ogni provvedimento contrario è nullo.

ART. 14 – Persistenza del debito del responsabile verso lo Stato

1. Le somme anticipate dallo Stato costituiscono debito permanente del responsabile.
2. Qualsiasi sopravvenienza patrimoniale è pignorabile.
3. Il debito non si estingue prima di 30 anni dalla morte del responsabile.

SEZIONE SULLE SPESE LEGALI E PARCELLE

ART. 15 – Tetto massimo alle spese legali liquidabili

1. Le spese legali a carico della parte soccombente non possono superare il **10% del risarcimento riconosciuto**.
2. Se nessun risarcimento è riconosciuto, **nessuna spesa può essere imposta**.

ART. 16 – Parcelle ridotte e tabelle obbligatorie

1. Nei processi penali con parte civile, i compensi liquidabili sono determinati da tabelle nazionali obbligatorie approvate dal Parlamento.
2. Tali tabelle prevedono valori **non superiori al 30%** dei parametri forensi civili.

ART. 16-bis – Clausola di proporzionalità e ragionevolezza

L'applicazione delle disposizioni della presente legge avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in coerenza con i principi costituzionali e dell'ordinamento europeo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – Norme transitorie

1. Gli articoli relativi alla sospensione del civile, al divieto di risarcimento al provocatore, alla tutela delle vittime e ai tetti alle parcelle **si applicano immediatamente** ai processi in corso.
2. Le norme sostanziali (art. 2, art. 6, art. 9–11) si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore.

ART. 18 – Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE FINANZIARIA

1. Profili di spesa

La proposta comporta oneri limitati e controllabili, principalmente connessi a:

- istituzione e funzionamento del **Fondo Nazionale di Garanzia per le Vittime di Reati Violenti**;
- eventuali anticipazioni di risarcimento in favore delle vittime.

2. Copertura finanziaria

Gli oneri sono compensati da:

- riduzione significativa del contenzioso civile;
- riduzione delle spese di giustizia legate a processi plurimi e prolungati;
- riduzione delle spese per esecuzioni civili infruttuose;
- recupero delle somme anticipate dallo Stato mediante azione di rivalsa nei confronti dei responsabili, anche a lungo termine.

Esperienze comparate dimostrano che sistemi analoghi risultano **finanziariamente sostenibili** e, nel medio periodo, **meno onerosi** dell'attuale assetto.

3. Neutralità o saldo positivo nel medio periodo

Nel medio-lungo periodo, la riforma è idonea a produrre:

- un miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;
- una riduzione complessiva della spesa pubblica per la giustizia civile;
- un incremento del recupero crediti a favore dello Stato.

SCHEMA DEI DECRETI ATTUATIVI

La legge prevede l'adozione di **decreti attuativi limitati e mirati**, senza eccessiva delega.

Decreto Attuativo n. 1 – Tabelle nazionali dei risarcimenti

Oggetto:

- definizione delle tabelle per danno biologico, morale e permanente;
- criteri di aggiornamento biennale;
- parametri oggettivi (età, gravità lesione, durata inabilità).

Autorità competente:

- Parlamento (approvazione);
- supporto tecnico ISTAT e Ministero della Giustizia.

Decreto Attuativo n. 2 – Gestione del Fondo Nazionale di Garanzia

Oggetto:

- modalità di accesso al Fondo;
- tempi di erogazione;
- criteri di priorità;
- procedure di recupero nei confronti del responsabile.

Autorità competente:

- Ministero della Giustizia;
- Ministero dell'Economia.

Decreto Attuativo n. 3 – Tabelle nazionali per le parcelle liquidabili

Oggetto:

- compensi liquidabili nei processi penali con parte civile;
- riduzione percentuale rispetto ai parametri forensi civili;
- criteri di applicazione uniforme.

Autorità competente:

- Parlamento;
- Ministero della Giustizia, sentito il CNF (*in forma consultiva, non vincolante*).

DIFESA PREVENTIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Probabili critiche tipiche che potrebbero arrivare da:

- *avvocatura civilista, ordini forensi, parte della magistratura, commentatori “tecnici”, opposizione parlamentare.*

● CRITICA 1

“Questa legge limita il diritto di azione e il diritto alla difesa.”

RISPOSTA SECCA

Falso.

La legge **non limita l'accesso al giudice**, ma disciplina **gli effetti economici** di condotte penalmente accertate.

ARGOMENTAZIONE

- Tutti possono agire in giudizio (art. 24 Cost.).
- Nessuno ha però un **diritto costituzionale al risarcimento**.
- La Corte Costituzionale è chiarissima:

il legislatore può modulare e limitare le conseguenze patrimoniali di un illecito.

Qui:

- il processo penale resta integro,
- il contraddittorio resta pieno,
- la difesa è garantita.

Si elimina solo l'uso distorto del processo civile come strumento di pressione o arricchimento.

● CRITICA 2

“Il divieto di risarcimento al provocatore è incostituzionale.”

RISPOSTA SECCA

No. È una scelta di politica legislativa pienamente legittima.

ARGOMENTAZIONE

- Il principio è già presente nel diritto comparato (Francia, Germania).
- Non si basa sulla persona, ma sulla ****condotta penalmente accertata****.

Il provocatore:

- mantiene il diritto di difesa,
- mantiene il diritto al processo,
- non può trarre profitto dal proprio reato**.

La Costituzione **non tutela l'arricchimento conseguente a un fatto illecito**.

● CRITICA 3

“Il vincolo del penale sul civile viola l'autonomia del giudice civile.”

RISPOSTA SECCA

È una scelta di razionalizzazione, non una violazione.

ARGOMENTAZIONE

- Oggi il sistema produce giudicati contraddittori → grave disfunzione.

Il processo penale ha:

- standard probatori più elevati,
- istruttoria più ampia,
- accertamento pieno dei fatti.

È logico che:

chi accerta il fatto con maggiore rigore prevalga.

Il giudice civile mantiene comunque margine:

- nella quantificazione entro i tetti,
- nella ripartizione tra aventi diritto.

● CRITICA 4

“I tetti ai risarcimenti ledono il principio di integrale riparazione del danno.”

RISPOSTA SECCA

Il principio di integrale riparazione NON è costituzionale.

ARGOMENTAZIONE

- È un principio civilistico, non assoluto.

In tutta Europa esistono:

- tetti,
- tabelle rigide,
- limiti massimi.

La Corte EDU ha stabilito che:

è sufficiente un ristoro **“ragionevole e proporzionato”**.

10 anni di reddito medio ISTAT **non è una compressione**, è una tutela dignitosa e realistica.

● CRITICA 5

“Si penalizzano i familiari delle vittime.”

RISPOSTA SECCA

No. Si elimina la moltiplicazione artificiale dei danni.

ARGOMENTAZIONE

La legge riconosce il danno ai familiari nei casi gravi:

- morte,
- invalidità elevata,
- trauma documentato.

Quello che si elimina è:

- il danno morale **“automatico”**,
- il danno esistenziale presunto,
- la duplicazione di risarcimenti.

Questo è esattamente ciò che fanno Francia, Germania e UK.

● CRITICA 6

“Il Fondo statale per le vittime costerà troppo.”

RISPOSTA SECCA

Falso. Costa meno dell’attuale sistema.

ARGOMENTAZIONE

Oggi:

- cause infinite,
- spese legali enormi,
- esecuzioni inutili,
- vittime non risarcite.

Con il Fondo:

- meno cause,
- pagamenti rapidi,
- recupero dal colpevole nel tempo,
- meno carico giudiziario.

Francia e Germania dimostrano che il sistema è sostenibile.

● CRITICA 7

“Le parcelle ridotte ledono la dignità della professione forense.”

RISPOSTA SECCA

No. Si tutelano i cittadini, non si puniscono gli avvocati.

ARGOMENTAZIONE

- Gli avvocati restano liberi nei rapporti privati col cliente.
- La legge disciplina **solo ciò che può essere imposto alla controparte**.
- Nessuno ha diritto a far pagare parcelle sproporzionate a chi non ha scelto quell'avvocato.

In Germania e UK esistono “fixed costs” da decenni.

● CRITICA 8

“Questa legge favorisce l’impunità.”

RISPOSTA SECCA

È l’opposto.

ARGOMENTAZIONE

- Le pene penali restano intatte.

Il provocatore:

- è punito,
- perde il diritto al risarcimento,
- resta debitore verso lo Stato.

Si rafforza la responsabilità, non la si attenua.

● CRITICA 9

“Si ridurrà l’accesso alla giustizia.”

RISPOSTA SECCA

Si ridurrà l’abuso della giustizia.

ARGOMENTAZIONE

- Cause speculative → drasticamente ridotte.
- Cause serie → più rapide.
- Tribunali → meno congestionati.
- Vittime reali → più tutelate.

È una riforma di **qualità**, non di chiusura.

LINEA DI DIFESA POLITICA FINALE (UNA FRASE)

“Questa legge non toglie diritti: toglie abusi, rende la giustizia prevedibile e riporta il processo civile alla sua funzione naturale, senza trasformarlo in un’arma contro chi ha già subito un reato.”

Q&A DI DIFESA PUBBLICA DELLA RIFORMA

Questo è ciò che serve quando le critiche non arrivano dai giuristi, ma da TV, giornali, talk show e comunicazione politica.

? “State impedendo alle vittime di ottenere giustizia?”

No. Stiamo impedendo che chi ha iniziato un reato tragga un vantaggio economico.

Le vittime vere:

- sono tutelate meglio,
- vengono risarcite più rapidamente,
- non restano sole se il colpevole è nullatenente.

Quello che si elimina è l'uso del processo civile come **strumento di pressione o arricchimento**.

? “Ma così chi provoca non può difendersi?”

Può difendersi, sempre.

Quello che non può fare è:

- usare la propria aggressione come fonte di guadagno,
- chiedere centinaia di migliaia di euro a chi ha reagito per paura.

Difesa sì. Profitto no.

? “È una legge contro gli avvocati?”

No. È una legge contro gli abusi.

Gli avvocati:

- restano liberi di accordarsi con i propri clienti,
- continuano a difendere chiunque.

La legge dice solo una cosa:

- ***nessuno può imporre parcelle sproporzionate a una controparte che non le ha scelte.***

Questo è normale in tutta Europa.

? “Perché limitare i risarcimenti?”

Per tre motivi semplici:

1. **Equità** → risarcimenti dignitosi, non rovinanti
2. **Prevedibilità** → stessi criteri in tutta Italia
3. **Riduzione delle cause speculative**

In Francia e Germania funziona così da anni.

? “Dieci anni di reddito medio non sono pochi?”

No. Sono una soglia alta, realistica e umana.

Oggi in Italia:

- una lesione media può portare a richieste da 300–500 mila euro,
- spesso senza proporzione col danno reale.

La riforma evita:

- arricchimenti ingiustificati,
- famiglie distrutte,
- processi infiniti.

? “E se il condannato non ha soldi?”

Interviene lo Stato.

Con il Fondo di Garanzia:

- la vittima viene pagata comunque,
- lo Stato recupera dal colpevole quando può.

Questo succede già in Francia, Germania, UK.

Solo l'Italia lascia la vittima senza nulla.

? “Non state favorendo chi reagisce con violenza?”

No. Le pene penali restano tutte.

La legge:

- non elimina reati,
- non cancella condanne,
- non giustifica la violenza.

Dice solo:

1. *chi reagisce a un reato non deve essere rovinato economicamente.*

? “Perché bloccare il civile finché non finisce il penale?”

Per evitare due verità opposte.

Oggi succede che:

- il penale dice “**legittima difesa**”,
- il civile dice “**paga comunque**”.

Questo è inaccettabile in uno Stato di diritto.

? “Ma così diminuirà il numero di cause”

Sì. Ed è un bene.

- meno cause inutili,
- più tempo per quelle serie,
- tribunali meno intasati,
- giustizia più rapida per tutti.

Chi ha un vero diritto da far valere **continuerà a farlo**.

? “È una legge ideologica?”

No. È una legge pragmatica.

Non prende posizione politica:

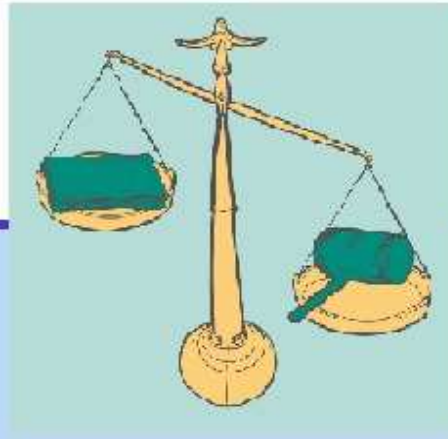
- non è “**di destra**”,
- non è “**di sinistra**”.

È una legge che:

- corregge storture evidenti,
- allinea l’Italia all’Europa,
- protegge cittadini normali.

MESSAGGIO CHIAVE PER I MEDIA (UNA FRASE)

“Questa riforma non toglie giustizia a nessuno: impedisce solo che la giustizia venga usata contro chi ha già subito un reato.”



È giusto che chi subisce un reato rischi di pagare per aver reagito?

Questa proposta corregge alcune gravi distorsioni del sistema giudiziario:
processi penali e civili non coordinati, risarcimenti e spese sproporzionate, vittime senza tutela quando il colpevole è nullatenente.

Introduce regole semplici e di buon senso:
prima il penale, limiti certi ai risarcimenti e alle spese, tutela reale delle vittime.

Un passo verso una giustizia più equa e comprensibile.

Invito i cittadini a commentare, integrare o contestare il testo, che può essere consultato online all'indirizzo:

<https://dialoghi-ai.it/no-giustizia/>

oriano.c@libero.it